

Avv. ROBERTO COLAGRANDE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – ROMA

Atto di costituzione in trasposizione

ex artt. 10 d.P.R. 1199/1971 e 48 c.p.a.

per GUARDAMAGO S.r.l. (C.F. 03270170834), con sede in Roma, Viale Sistina n. 129, quale ente gestore del “Teatro Sistina” di Roma, in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante *p.t.*, Massimo Piparo (C.F. PPRMSM67T17F158P), rappresentata, assistita e difesa dagli Avv.ti Alessandra Villanucci (C.F. VLLLSN75L52H501N – fax n. 06/96841947 – p.e.c. alessandra.villanucci@oav.legalmail.it) e Roberto Colagrande (C.F. CLGRRT68T28A345B – fax n. 06/8080731 – p.e.c.: roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Viale Liegi n. 35/b, come da procura allegata in calce;

contro il MINISTERO DELLA CULTURA – DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

e nei confronti di TEATRO CILEA S.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*;

per l’annullamento,

previa sospensione della efficacia,

del decreto direttoriale del Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo rep. n. 715 del 21.7.2022, pubblicato in pari data, avente ad oggetto “*FUS triennio 2022-2024 e anno 2022 – Ammissioni Teatro*”, nella parte in cui, nell’approvare le determinazioni assunte dalla Commissione consultiva per il teatro di cui al verbale n. 8 del 7-8 luglio 2022, non ammette il progetto triennale presentato unitamente alla domanda di programma annuale 2022 da Guardamago S.r.l. nell’ambito del settore degli “*Organismi di Programmazione – Art. 16 Prime Istanze Fascia A*” per non avere riportato il punteggio minimo prescritto pari a 10,00 e, per l’effetto, ammette i soli progetti presentati da Cooperteatro 85 S.r.l., Goldenstar AM S.r.l. e Teatro Cilea S.r.l.; di ogni altro presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi (*i*) il citato verbale della Commissione consultiva per il teatro n. 8 del 7-8 luglio 2022 con riferimento alla relativa

determinazione di non ammissione del progetto della Guardamago S.r.l. nell'ambito del settore degli *“Organismi di Programmazione – Art. 16 Prime Istanze Fascia A”* per non avere riportato il punteggio minimo prescritto pari a 10,00, bensì pari a 9,00, e l'allegata tabella riepilogativa dei punteggi riferita a detto settore nonché, per quanto occorrer possa, **(ii)** gli artt. 3, 5 e l'Allegato B del D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i. recante *“Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”* e il decreto direttoriale del Ministero della Salute – Direzione Generale Spettacolo rep. n. 1913 del 16.12.2021, con particolare riguardo all'art. 2, che stabilisce per il triennio 2022/2024 il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'allegato B del citato D.M. 27 luglio 2017, con riferimento alla qualità artistica dei progetti relativi alle istanze di contributo per gli ambiti e i settori previsti dal decreto stesso.

* * *

Con il presente atto, in relazione all'opposizione formulata in data 13 gennaio 2023 (Ct. n. 51807/22) dal Ministero della Cultura, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato (**All. 1**), l'epigrafata ricorrente si costituisce ai sensi degli artt. 10 d.P.R. 1190/1971 e 48 c.p.a. per insistere nell'impugnazione di cui al ricorso al Capo dello Stato che si deposita (**sub All. 2**) con separato indice in uno ai documenti ivi richiamati e al cui contenuto in fatto e in diritto si rinvia integralmente, siccome pure di seguito trascritto:

“RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

EX L. 24.11.1971, n. 1199

per GUARDAMAGO S.r.l. (C.F. 03270170834), con sede in Roma, Viale Sistina n. 129, quale ente gestore del “Teatro Sistina” di Roma, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante *p.t.*, Massimo Piparo (C.F. PPRMSM67T17F158P), rappresentata, assistita e difesa dagli Avv.ti Alessandra Villanucci (C.F. VLLLSN75L52H501N – fax n. 06/96841947 – p.e.c. alessandra.villanucci@oav.legalmail.it) e Roberto Colagrande (C.F. CLGRRT68T28A345B – fax n. 06/8080731 – p.e.c.: roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it) ed elettivamente domiciliata

presso lo studio del secondo in Roma, Viale Liegi n. 35/b, come da mandato steso in calce;

contro il MINISTERO DELLA CULTURA – DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

e nei confronti di TEATRO CILEA S.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*;

per l'annullamento,

previa sospensione della efficacia ex art. 3, co. 4, l. 21.7.2000, n. 205,

del decreto direttoriale del Ministero della Cultura – Direzione Generale dello Spettacolo rep. n. 715 del 21.7.2022, pubblicato in pari data, avente ad oggetto *“FUS triennio 2022-2024 e anno 2022 – Ammissioni Teatro”*, nella parte in cui, nell'approvare le determinazioni assunte dalla Commissione consultiva per il teatro di cui al verbale n. 8 del 7-8 luglio 2022, non ammette il progetto triennale presentato unitamente alla domanda di programma annuale 2022 da Guardamago S.r.l. nell'ambito del settore degli *“Organismi di Programmazione – Art. 16 Prime Istanze Fascia A”* per non avere riportato il punteggio minimo prescritto pari a 10,00 e, per l'effetto, ammette i soli progetti presentati da Cooperteatro 85 S.r.l., Goldenstar AM S.r.l. e Teatro Cilea S.r.l.; di ogni altro presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi **(i)** il citato verbale della Commissione consultiva per il teatro n. 8 del 7-8 luglio 2022 con riferimento alla relativa determinazione di non ammissione del progetto della Guardamago S.r.l. nell'ambito del settore degli *“Organismi di Programmazione – Art. 16 Prime Istanze Fascia A”* per non avere riportato il punteggio minimo prescritto pari a 10,00, bensì pari a 9,00, e l'allegata tabella riepilogativa dei punteggi riferita a detto settore nonché, per quanto occorrer possa, **(ii)** gli artt. 3, 5 e l'Allegato B del D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i. recante *“Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”* e il decreto direttoriale del Ministero della Salute – Direzione Generale Spettacolo rep. n. 1913 del 16.12.2021, con particolare riguardo all'art. 2, che stabilisce per il triennio 2022/2024 il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'allegato B del citato D.M. 27 luglio 2017, con riferimento alla qualità artistica dei progetti relativi alle istanze di contributo per gli ambiti e i settori previsti dal decreto stesso.

FATTO E DIRITTO

1. La Guardamago S.r.l. è una società costituita nel 2013 dedita all'attività di "Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche" (come da visura camerale **sub doc. 1)** che, nel corso del 2021, è subentrata alla Nuovo Sistina S.r.l. nella gestione dello storico "Teatro Sistina" di Roma.

Si badi sin d'ora che nonostante la modifica formale del soggetto giuridico la gestione del teatro è rimasta di fatto invariata e senza soluzione di continuità a partire dal 2013, avendo riconfermato la subentrata società ricorrente sia il Direttore Artistico, che la Direttrice Amministrativa e la Responsabile della biglietteria nonché, più in generale, tutto il personale fino ad allora impiegato nelle attività di gestione del "Sistina".

1.1 Tanto premesso, nella spiegata qualità, la Guardamago S.r.l. ha presentato al Ministero della Cultura apposita "Domanda di Programma Annuale 2022" prot. n. DOM-2022-105676-TODPAPIT-00001 (**doc. 2**) ai fini dell'ammissione al contributo FUS – Fondo Unico dello Spettacolo con riferimento al settore degli "Organismi di programmazione teatrale di Fascia A) – prime istanze triennali" di cui all'art. 16 del D.M. 27 luglio 2022, avendone i relativi requisiti e caratteristiche; si tratta invero di un "organismo di programmazione" che gestisce una sala teatrale munita delle prescritte autorizzazioni che rientra nella c.d. "fascia dimensionale sub a)" di cui al citato art. 16, giacché effettua, nell'anno, "un minimo di duemila giornate lavorative, come definite all'Allegato D del decreto 27 luglio 2017, e un minimo di centoquaranta giornate recitative".

1.2 Al riguardo, giova evidenziare che il citato D.M. 27 luglio 2017 (recante "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163") prevede il riconoscimento di un contributo economico in favore dei predetti organismi, secondo il procedimento previsto dall'art. 5 del medesimo decreto, a mente del quale: "Nel primo anno del triennio di riferimento, una volta effettuata la verifica documentale del progetto triennale e del programma annuale, ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, da parte dell'amministrazione, le commissioni consultive competenti per materia valutano, secondo i parametri di cui all'Allegato B del presente decreto e previa suddivisione delle domande nei sottoinsiemi ai sensi del comma 3 del presente articolo, il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità qualitativa, pari a dieci punti. Qualora il punteggio conseguito dalla singola domanda sia inferiore a dieci punti,

la domanda stessa è respinta per carenza di qualità artistica, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo”.

Quindi, come disposto dai commi 3 e ss. del citato art. 5, al termine delle valutazioni e delle operazioni di cui sopra, ai fini della valutazione comparativa dei progetti triennali secondo un criterio di omogeneità dimensionale, le domande ammesse a valutazione per ogni settore di riferimento sono suddivise in sottoinsiemi e valutate con l’attribuzione ai relativi progetti e programmi di un punteggio numerico fino a max 100 punti; ulteriori punteggi per la qualità artistica del progetto sono poi attribuiti annualmente, nel corso del triennio, da parte della Commissione consultiva competente.

Infine, secondo quanto previsto dal comma 10, per la determinazione del contributo annuale al singolo progetto, l’amministrazione: a) divide l'ammontare delle risorse complessivamente attribuite al sottoinsieme per la somma totale dei punteggi ottenuti, ai sensi del comma 8, dalle domande ammesse al contributo per il predetto sottoinsieme, ottenendo in tal modo il valore finanziario per punto del sottoinsieme; b) moltiplica il valore finanziario del punto, calcolato ai sensi della lettera a), del presente comma, per il numero dei punti attribuiti al singolo progetto; c) redistribuisce, sentita la commissione consultiva competente per materia, le eventuali risorse eccedenti per effetto dell'osservanza dei deficit e/o dei limiti ulteriori previsti dal presente decreto all'interno del sottoinsieme o del settore, in armonia con l'entità numerica e finanziaria delle domande complessivamente presentate.

1.2 Così ricostruito in termini generali il meccanismo di attribuzione e determinazione dei contributi in parola giova altresì evidenziare, più nello specifico, che i parametri cui devono attenersi le Commissioni consultive competenti per materia ai fini della valutazione dell’ammissibilità delle istanze, per ogni singolo settore e sottoinsieme, sono stabiliti dall’Allegato B al D.M. 27 luglio 2017.

Per quanto riguarda gli “Organismi di programmazione” di cui all’art. 16 del citato decreto il riferimento è alla Tabella n. 10, che prevede parametri valutativi rispettivamente riferiti al “progetto” e al “soggetto”, con riguardo a diversi “obiettivi strategici”, a loro volta declinati tramite riferimento a “obiettivi operativi” e “fenomeni” (cfr. stralcio della tabella **sub doc. 3**).

1.3 Con riferimento al triennio 2022/2024 i predetti parametri valutativi sono stati, per così dire, integrati ad opera del decreto direttoriale della Direzione

Generale Spettacolo rep. n. 1913 del 16.12.2021 (**doc. 4**) che, all'art. 2, ha stabilito il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei suddetti parametri, con riferimento alla qualità artistica dei progetti relativi alle istanze di contributo per gli ambiti e i settori previsti dal D.M. 27 luglio 2017; detti punteggi massimi, in particolare, sono riportati con riferimento a ciascuno degli elementi denominati "fenomeno" dei parametri in parola riferiti agli "Organismi di programmazione di cui all'art. 16" nella Tabella n. 10 di cui all'Allegato B al citato decreto direttoriale (cfr. stralcio tabella **sub doc. 5**).

2. In tale contesto, con decreto direttoriale rep. n. 715 del 21.7.2022 (**doc. 6**), pubblicato in pari data, avente ad oggetto "FUS triennio 2022-2024 e anno 2022 – Ammissioni Teatro", la Direzione Generale dello Spettacolo non ha ammesso al contributo il progetto triennale presentato unitamente alla domanda di programma annuale 2022 da Guardamago S.r.l. per non avere riportato il punteggio minimo prescritto pari a 10,00, procedendo per l'effetto alla relativa ammissione dei soli progetti presentati, nel medesimo settore degli "Organismi di Programmazione – Art. 16 Prime Istanze Fascia A", da Cooperteatro 85 S.r.l., Goldenstar AM S.r.l. e Teatro Cilea S.r.l..

Nella specie, l'amministrazione ha approvato le determinazioni adottate dalla Commissione consultiva per il teatro nella seduta di cui al verbale n. 8 del 7-8 luglio 2022 (**doc. 7**) laddove, per quanto di interesse, si è stabilito di non ammettere la domanda della società ricorrente in ragione dell'attribuzione al relativo progetto del punteggio qualitativo pari a 9,00, inferiore a quello minimo prescritto (come riportato in una apposita allegata tabella riepilogativa, di cui si deposita uno stralcio **sub doc. 8**).

3. Tali determinazioni inerenti la mancata ammissione al contributo FUS della società ricorrente o, per meglio dire, del programma presentato con riferimento alla gestione del "Teatro Sistina" si rivelano palesemente illegittime, oltre che ingiuste, in ragione dei seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E SS. L. N. 241/1990, ANCHE IN RELAZIONE ALLA L. N. 163/1985 E S.M.I. E AGLI ARTT. 3, 5 E 16 DEL D.M. 27.7.2017, NONCHÉ DELLA TABELLA N. 10 DI CUI ALL'ALLEGATO B DEL CITATO DECRETO MINISTERIALE, COME INTEGRATA DAL DECRETO DIRETTORIALE REP. N. 1913 DEL 21.12.2021. ECCESSO DI POTERE PER: ERRONEITÀ DEI FATTI E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIZIO DI MOTIVAZIONE; MACROSCOPICA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E

CONTRADDITTORIETÀ; SVIAMENTO; INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI GENERALI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, EFFICACIA, TRASPARENZA E MOTIVAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. DISPARITÀ VALUTATIVA. VIOLAZIONE DEI GENERALI CANONI DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 9 E 97 COST..

3.1 Nel rinviare a quanto ricostruito in parte narrativa, giova ribadire che, ai sensi dell'art. 5, co. 1, del D.M. 27.7.2017, le Commissioni consultive per il Teatro procedono alla valutazione dell'ammissibilità delle domande di attribuzione del contributo FUS presentate dalle società interessate, con riguardo a ciascun settore di riferimento, sulla base dei parametri individuati nelle rispettive tabelle di cui all'Allegato B del citato decreto ministeriale.

In particolare, come si ricava dalla lettura di tali tabelle, per come integrate con decreto direttoriale rep. n. 1913 del 21.12.2021, nell'ambito degli obiettivi strategici e all'interno dei relativi obiettivi operativi sono individuati molteplici e dettagliati criteri di valutazione ("*fenomeni*"), per ciascuno dei quali è indicato un punteggio massimo attribuibile (**cf. doc. 5**).

In pretesa applicazione di tali parametri la Commissione consultiva per il Teatro ha proceduto alla valutazione della domanda presentata dalla Guardamago S.r.l., con riguardo al settore "*Organi di programmazione fascia a) – prime istanze triennali (Art. 16)*", ritenendo di attribuirle il punteggio complessivo pari a 9,00 (**cf. docc. 7-8**); di qui la mancata ammissione della domanda al contributo, formalizzata nel decreto direttoriale rep. n. 715 del 21.7.2022 (**cf. doc. 6**), posto che il punteggio conseguito non raggiungerebbe la soglia minima di ammissibilità qualitativa pari a 10,00 punti previsto dall'art. 5, co. 1, del D.M. 27.7.2017.

Ebbene, le valutazioni che hanno condotto alla mancata ammissione della istanza della ricorrente si rivelano palesemente illogiche e irragionevoli, siccome frutto di una omessa e/o comunque travisata disamina degli stessi elementi indicati nella domanda di contributo e, ad ogni buon conto, tali da non consentire nemmeno di comprendere quale sia stato l'iter logico-motivazionale alla base dell'assegnazione dei punteggi.

3.2 Sul punto, giova rammentare preliminarmente il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui in effetti i criteri predeterminati dal decreto ministeriale e la successiva fissazione dei relativi punteggi massimi comportato una delimitazione del potere discrezionale della Commissione tale da condurre al rispetto dell'obbligo di motivazione anche solo con l'attribuzione di un

punteggio numerico (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 18.6.2019, n. 1782; in termini, tra le tante, cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II-*quater*, 27.3.2020, n. 3690).

In merito, è stato rilevato che il sistema di attribuzione dei contributi nel settore dello spettacolo dal vivo si basa sulla valutazione comparativa dei progetti presentati in relazione, anno per anno, alle risorse disponibili.

L'assegnazione delle risorse del fondo unico per lo spettacolo ha quindi la natura di una vera e propria procedura concorsuale, la quale richiede necessariamente che l'azione amministrativa debba svolgersi secondo criteri di efficienza ed efficacia, tenendo conto dello stretto rapporto intercorrente tra i risultati da raggiungere e la quantità delle risorse pubbliche disponibili al conseguimento degli stessi, in modo da operare una adeguata selezione delle iniziative più meritevoli cui destinare i fondi a disposizione.

In tale contesto, le valutazioni espresse dalla Commissione consultiva, seppure connotate da discrezionalità tecnica, sono tuttavia suscettibili di sindacato giurisdizionale laddove si pongano in contrasto con il principio di "ragionevolezza tecnica", ben potendosi procedere alla contestazione del punteggio attribuito ad alcuni singoli sotto-criteri in presenza di evidenti profili di illogicità e irrazionalità (v. Cons. Stato, Sez. I, n. 820/2019).

Non v'è dubbio del resto che il Giudice Amministrativo non può sostituirsi alle valutazioni effettuate dalle competenti Commissioni consultive di esperti, dato che si tratta di giudizi di valore che lo stesso Legislatore ha deciso di riservare ad appositi organi collegiali, ma ciò non esclude naturalmente la possibilità che sia sottoposta a controllo giudiziale l'effettiva esistenza dei vizi di legittimità che inficiano la procedura concorsuale, in particolare in relazione al riscontro dell'eventuale eccesso di potere alla stregua delle figure sintomatiche tradizionali o in quelle più evolute della violazione del canone di ragionevolezza e/o proporzionalità.

Ed invero, è da ritenersi oramai pacifico che il Giudice Amministrativo può rilevare *"se il giudizio espresso sia stato determinato da un errore nell'acquisizione degli elementi oggetto di valutazione oppure se sia incorso in un macroscopico errore nell'apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, talmente abnorme e grossolano da essere evidente a chiunque (macroscopico travisamento tale da consentire anche ad un non esperto della materia di ravvisare la palese "abnormità della valutazione"; ma si tratta del classico caso di scuola: ad esempio attribuire un punteggio bassissimo al Direttore d'Orchestra Muti ed altissimo al*

musicista dilettante che opera come direttore della Banda Municipale), ovvero sia stato determinato dalla violazione delle regole del procedimento valutativo, in primis dall'adozione di un criterio di valutazione diverso da quello prescritto dalla normativa in materia, oppure quest'ultimo sia applicato con metro di valutazione difforme per i diversi concorrenti (cioè la difformità del metro valutativo utilizzato che determina una disparità di trattamento valutativo, indicativa di "favoritismo", etc.)" (TAR Lazio, Roma, Sez. II-quater, 14.11.2019, n. 13049).

D'altro canto, è stato altresì osservato come, mentre i giudizi concernenti il "valore" artistico di un progetto o di un professionista siano certamente connotati da una più ampia discrezionalità tecnica, altri elementi di valutazione sono suscettibili di valutazione maggiormente oggettiva, assumendo rilevanza l'aspetto quantitativo della presenza del "fenomeno", del grado di rilevanza, della frequenza della sua manifestazione, che può essere apprezzato facendo riferimento ad indicatori di tipo anche quantitativo. A mero titolo esemplificativo, è stato rilevato che senz'altro *"tra questi rientrano i giudizi espressi relativamente agli **interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l'avvicinamento dei giovani**" - oggetto di specifica contestazione da parte ricorrente – dato che tali aspetti si prestano ad essere apprezzati anche in funzione del numero - oltre che della qualità (prestigio) - di istituti culturali associati e delle persone avvicinate (così come si prestano a valutazione anche quantitativa "la partecipazione a Festival" e "lo sviluppo, creazione e partecipazioni a reti nazionali e internazionali"). Le stesse considerazioni possono essere estese anche alla valutazione della **"continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale"** – anch'essa oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente – dato che il primo elemento fa riferimento ad un dato quantitativo, qual è la durata nel tempo dell'esperienza pregressa nello specifico settore (che vale come indicatore della capacità di promuovere e sostenere nel tempo iniziative culturali), ed il secondo si presta ad essere apprezzato mediante l'applicazione di criteri e parametri derivati dalle scienze aziendalistiche (e, per gli stessi motivi, almeno in parte, anche l'**"innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale"**, essendo la novità dell'iniziativa desumibile dal confronto con quelle passate ed il pericolo di non riuscita della stessa suscettibile di giudizio prognostico sulla base dell'andamento del settore)" (TAR Lazio, Roma, Sez. II-quater, n. 13049/2019 cit.).*

3.3 Sulla scorta di tali coordinate giurisprudenziali, è possibile ravvisare nelle valutazioni operate dalla Commissione consultiva per il Teatro in relazione alla domanda di Guardamago S.r.l. una serie di incongruenze e illogicità tali da risultare obiettivamente ingiustificate ed eccessivamente penalizzanti, nonché da rendere incomprensibile l'iter logico seguito così da integrare il vizio di difetto di motivazione, oltre che di disparità di trattamento valutativo, secondo quanto di seguito sarà dedotto in maniera analitica.

Tutto ciò precisando sin d'ora che la ricorrente non intende affatto limitarsi ad affermare la propria superiorità rispetto ad uno o ad altro concorrente ovvero rispetto ad uno specifico profilo né tantomeno invocare un sindacato sostitutivo delle valutazioni operate dalla competente commissione di esperti, bensì soltanto evidenziare una serie di evidenti incongruità e contraddittorietà nell'attribuzione di alcuni punteggi, che non risultano spiegabili e che assumono per ciò valore sintomatico sotto il profilo dell'eccesso di potere; nella specie, le censure relative ai punteggi attribuiti per le singole qualità oggetto di valutazione possono essere ricondotte a due tipi di vizi *sub specie* di "eccesso di potere in senso assoluto", ove il ricorrente contesta l'incongruità del punteggio rispetto a determinati criteri e parametri indicati o desumibili dalla normativa che disciplina la procedura valutativa, e di "eccesso di potere in senso relativo" con cui l'interessato lamenta di essere stato penalizzato, nell'applicazione di un determinato criterio o parametro, dall'utilizzo di un metro valutativo particolarmente severo, rispetto a quello utilizzato per giudicare i controinteressati.

Ebbene, con riferimento alla fattispecie in esame, non può fare a meno di evidenziarsi in premessa come si rivela alquanto paradossale che la Commissione di esperti possa avere ritenuto insufficiente la "qualità artistica" del progetto (inteso anche proprio come programmazione, direzione artistica e compagnie di artisti) riferito al "Sistina", storico teatro con sede in Roma ed uno dei più noti in Italia, se non il più noto, con riferimento particolare alla programmazione di grandi spettacoli di "melodramma" e, più segnatamente, di "musical" o "commedie musicali", italiani ed internazionali; teatro che oltretutto, anche proprio grazie al cambio di gestione del 2013, risulta avere costantemente riportato numeri di spettatori in forte crescita tanto da essere oramai stabilmente quello con più spettatori (e con maggior numero di biglietti venduti) nel Lazio e tra i primi in tutta Italia, ad obiettiva dimostrazione dell'apprezzamento del pubblico per la qualità degli spettacoli in programmazione.

Così come si rivela alquanto incongruo che il progetto in parola possa essere stato valutato in maniera addirittura peggiore rispetto a quello di altri organi di programmazione che gestiscono realtà teatrali di dimensioni, numero di spettatori, budget economico, mercato di riferimento e inevitabilmente anche qualità della programmazione e professionale dei relativi artisti certamente diversi e incomparabili (per quanto anch'essi di sicura e indiscutibile qualità artistica) a quelli della ricorrente. Solo per fornire alcuni dati sintomatici della obiettiva sproporzione tra le valutazioni, limitandosi a prendere in esame i teatri romani oggetto di valutazione, si può notare che:

- il "Teatro Sistina" gestito da Guardamago S.r.l. ha un numero di posti (e quindi di spettatori, considerato che i suoi spettacoli sono quasi sempre *sold out*) pari a 1537 (cfr. relativa pianta **sub doc. 9**) e ha in programmazione spettacoli (con relativi artisti) di indubbia e notoria fama italiana e internazionale (v. la domanda e il cartellone degli spettacoli **sub docc. 2 e 10**);

- il "Teatro Manzoni" gestito da Cooperteatro 85 S.r.l. ha un numero di posti pari ad appena 440 (cfr. relativa pianta **sub doc. 11**) e ha in programmazione spettacoli obiettivamente non assimilabili sotto il profilo quantitativo, qualitativo e artistico a quelli del "Teatro Sistina" (cfr. cartellone 2022 **sub doc. 12**);

- il "Teatro Golden" gestito da Goldenstar AM S.r.l. ha un numero di posti di poco inferiore a 300 (cfr. relativa pianta **sub doc. 13**) e ha in programmazione spettacoli obiettivamente non assimilabili sotto il profilo quantitativo, qualitativo e artistico a quelli del "Teatro Sistina" (cfr. cartellone 2022 **sub doc. 14**).

Tutto ciò si badi bene non già al fine di screditare la programmazione e le attività degli altri teatri ricompresi nel medesimo settore di valutazione, la cui qualità e pregio artistico è sicura e indiscussa, ma soltanto per far risaltare immediatamente la macroscopica incongruità e disomogeneità delle valutazioni, che lascia supporre che vi sia stato un vero e proprio difetto di istruttoria; superficialità nella valutazione che v'è da ritenere, non essendo plausibili altre giustificazioni, sia da ascrivere ad una travisata e/o addirittura omessa valutazione degli elementi indicati nella domanda di contributo della ricorrente, che forse ha visto penalizzata la propria valutazione dal fatto di essersi presentata come nuovo soggetto giuridico evidentemente non noto alla commissione di esperti (Guardamago S.r.l.) e, perciò, nella categoria delle "prime istanze triennali" sebbene si tratti dell'organo di programmazione del "Teatro Sistina".

3.4 Tutto ciò rilevato in termini generali, al fine di rendere ancora più evidente la illogicità e irragionevolezza delle valutazioni e dei punteggi riservati alla istanza della ricorrente, giova di seguito segnalare alcuni oggettivi elementi di incongruità sintomatici del denunciato “eccesso di potere valutativo”, con ciò non intendendosi di certo disconoscere l’ampio potere di valutazione tecnica spettante alla competente Commissione, ma semplicemente evidenziarne l’arbitrarietà e/o comunque la manifesta irragionevolezza.

In tal senso, quindi, si darà la precedenza alla contestazione degli elementi di valutazione suscettibili di un apprezzamento maggiormente oggettivo, nei quali assume rilevanza l’aspetto quantitativo della presenza del “fenomeno”, e segnatamente:

3.4.1 “INNOVATIVITÀ DEI PROGETTI E ASSUNZIONE DEL RISCHIO CULTURALE” (punteggio massimo 3)

Con riguardo al rubricato parametro valutativo, giova osservare che il “fenomeno” esaminato si pone nell’ambito dell’obiettivo strategico di “*qualificare il sistema di offerta*” e in quello più propriamente operativo di “*innovare l’offerta*” (cfr. doc. 5). In relazione al fenomeno, la stessa giurisprudenza ha osservato come lo stesso ben si presta ad essere “*apprezzato mediante l’applicazione di criteri e parametri derivati dalle scienze aziendalistiche ... essendo la novità dell’iniziativa desumibile dal confronto con quelle passate ed il pericolo di non riuscita della stessa suscettibile di giudizio prognostico sulla base dell’andamento del settore*” (TAR Lazio, Roma, Sez. II-quater, 14.11.2019, n. 13049)

Ebbene, per tale parametro, la ricorrente ha riportato il punteggio assai penalizzante di appena **0,50** (cfr. doc. 8), se solo si considera che, per quanto precisato dalla Commissione di esperti, “*la valutazione con punteggio pari a 0 (zero)*” è stata prevista solo con riferimento alla mancata compilazione del campo relativo al fenomeno esaminato (cfr. verbale **sub doc. 7**).

Evidentemente la Commissione ha quindi del tutto omesso di rilevare e di apprezzare la indubbia innovatività della programmazione teatrale, specialmente nel panorama italiano, cui si ricollega il dichiarato “rischio della “tradizione” della sopravvivenza del genere “Principe” dello Spettacolo italiano che è il melodramma”, avendo assunto la direzione artistica del “Teatro Sistina” un vero e proprio “ruolo di “custode culturale” di un genere che in Europa è il genere più diffuso mentre in Italia rischierebbe di scomparire”. Ed in ciò, invero, si coglie agevolmente la scommessa o il “rischio culturale” assunto dalla ricorrente che è

rappresentato proprio dall'impiego di gran parte delle risorse e della programmazione nel mantenere viva e rilanciare un genere che altrimenti rischierebbe di scomparire in Italia, rappresentato dalla "Commedia musicale italiana", sia pure integrandola "con quella drammaturgia contemporanea di respiro internazionale che ha fatto del Sistina una fucina di progetti che guarda sempre avanti nel rispetto della storia recente e passata" (cfr. doc. 2, pag. 9).

In tal senso, appare effettivamente incomprensibile come la Commissione valutativa non abbia apprezzato che il "Teatro Sistina" è attualmente l'unico teatro in Italia a proporre una programmazione quasi interamente incentrata sulla proposizione di "musical" o "commedie musicali", da ciò ricavandosi indubabilmente non solo la innovatività rispetto al panorama dei teatri italiani ma anche il "rischio culturale" assunto nella preservazione (e nella contemporanea modernizzazione) del genere del "melodramma" che altrimenti rischierebbe di vedere la propria estinzione.

La irragionevolezza della valutazione compiuta peraltro si coglie in maniera ancor più palese sol considerando che agli altri organismi di programmazione del settore sono stati attribuiti punteggi pari o addirittura superiori a quelli della ricorrente (Teatro Cilea S.r.l. 1,50, Cooperteatro 85 S.r.l. 0,80 e Goldenstar AM S.r.l. 0,50; cfr. doc. 8-bis) pur a fronte della presentazione di una programmazione di spettacoli di prosa e per lo più di commedie moderne, che non è dato comprendere come possa essere stata ritenuta maggiormente "innovativa" di quella della ricorrente né tantomeno foriera di un "rischio culturale".

3.4.2 "OSPITALITÀ DI SPETTACOLI DI DANZA" (punteggio massimo 2)

Con riguardo al rubricato parametro valutativo, giova osservare che il "fenomeno" esaminato si pone nell'ambito dell'obiettivo strategico di "*qualificare il sistema di offerta*" e in quello più propriamente operativo di "*innovare l'offerta*" (cfr. doc. 5). Ebbene, per tale parametro, la ricorrente ha riportato il punteggio assai penalizzante di appena 0,50 (cfr. doc. 8), pur avendo indicato e dimostrato come "almeno l'80% delle produzioni ospitate hanno al proprio interno la danza come genere narrativo privilegiato. Tergicorei si alternano sul palco in misura almeno del 50% delle forze artistiche espresse"; appare evidente a chiunque, del resto, come non esista "musical" senza danza, "*ciò lo dimostra l'alto numero di ballerini impiegati nelle formazioni ospitate*" (cfr. doc. 2); senza dire che la programmazione del "Teatro Sistina" ospita due tra gli spettacoli di danza più famosi al mondo (ossia "Cats" e "Billy Elliot"; cfr. doc. 8).

Anche rispetto a tale parametro la irragionevolezza della valutazione compiuta si coglie in maniera più evidente in considerazione del fatto che agli altri organismi di programmazione del settore sono stati attribuiti punteggi pari o addirittura superiori a quelli della ricorrente (Teatro Cilea S.r.l. 1,00, Cooperteatro 85 S.r.l. 0,80 e Goldenstar AM S.r.l. 0,80; **cf. doc. 8-bis**) pur a fronte della presentazione di una programmazione che non sembrano prevedere affatto spettacoli di danza, se non in minima parte quella del Teatro Cilea S.r.l. (!).

3.4.3 “MULTIDISCIPLINARIETÀ DEI PROGETTI” (punteggio massimo 2)

Con riguardo al rubricato parametro valutativo, giova osservare che il “fenomeno” esaminato si pone nell’ambito dell’obiettivo strategico di “*qualificare il sistema di offerta*” e in quello più propriamente operativo di “*stimolare la multidisciplinarietà*” (**cf. doc. 5**).

Ebbene, per tale parametro, la ricorrente ha riportato il punteggio assai penalizzante di appena 0,50 (**cf. doc. 8**), pur avendo indicato e apparendo invero di immediata evidenza come “*il progetto del Teatro Sistina risponde forse in maniera totale e assoluta al requisito della multidisciplinarietà. Recitazione, canto e danza solo la base della triplice arte dell’artista da Musical ... il cartellone del Sistina davvero unico per coinvolgimento di più “Arti” contemporaneamente all’interno dello stesso prodotto*”; senza dire che per la maggior parte degli spettacoli è presente l’orchestra musicale in sala che suona dal vivo. A ciò si aggiunga che è stato altresì indicato che la sala teatrale sarà destinata, come già accade, pure ad accogliere “*trasmissioni televisive dedicate allo spettacolo dal vivo in tutte le sue forme, nonché set per film destinati al Cinema*” (**cf. doc. 2, pag. 10**).

Non appare obiettivamente comprensibile come la Commissione valutativa abbia potuto omettere di apprezzare tali pur indicati (ed oggettivamente e quantitativamente valutabili) elementi della domanda della ricorrente, la cui programmazione è integralmente fondata sul concetto di “multidisciplinarietà” dei progetti e delle arti, tale da rendere l’offerta artistica unica e diversificata rispetto al panorama teatrale nazionale.

Anche rispetto a tale parametro la irragionevolezza della valutazione compiuta si coglie in maniera più evidente in considerazione del fatto che agli altri organismi di programmazione del settore sono stati attribuiti punteggi pari o addirittura superiori a quelli della ricorrente (Teatro Cilea S.r.l. 1,50, Cooperteatro 85 S.r.l. 0,50 e Goldenstar AM S.r.l. 0,60; **cf. doc. 8-bis**) pur a fronte della presentazione

di una programmazione che in alcun modo può eguagliare quella del “Teatro Sistina” sotto il profilo della multidisciplinarietà degli spettacoli previsti e dei progetti artistici per la sala (!).

3.4.4 “INTERVENTI DI EDUCAZIONE E PROMOZIONE PRESSO IL PUBBLICO A CARATTERE CONTINUATIVO REALIZZATI ANCHE ATTRAVERSO RAPPORTI CON UNIVERSITÀ E SCUOLE” (punteggio massimo 2)

Con riguardo al rubricato parametro valutativo, giova osservare che il “fenomeno” esaminato si pone nell’ambito dell’obiettivo strategico di “sostenere, qualificare e diversificare la domanda” e in quello più propriamente operativo di “intercettare nuovo pubblico e incrementare la capacità di fruizione” (cfr. doc. 5).

Ebbene, per tale parametro, la ricorrente ha riportato il punteggio assai penalizzante di appena **0,40** (cfr. doc. 8), pur avendo indicato ed essendo notorio che il Sistina ospita oramai da oltre 5 anni la c.d. “**Accademia Sistina**” (doc. 15), ossia una delle più importanti realtà a livello nazionale nella formazione di giovani performer della triplice arte del “Musical”, tanto da aprire sedi distaccate anche a Messina, Cosenza, Milano e prossimamente a Trieste; **accademia che accoglie ogni anno oltre 90 allievi (dai 9 ai 17 anni) “per dar vita ad una delle scuole formative più intense che esistano in Italia. Canto, recitazione, danza, inglese, attività circensi, sono le principali materie di approfondimento”**. Non v’è dubbio che tale realtà **“avvicina enormemente il pubblico giovane e le loro famiglie ed entourage (amichetti, cugini, compagni di gioco...) alla passione del Teatro. Oltre a formare i professionisti del futuro, si cerca di creare il pubblico di domani”** (cfr. doc. 1, pag. 10). Tutto ciò senza contare altresì che sono **“programmate delle rappresentazioni dedicate alle scuole medie e medie superiori, e incontri fra cast e studenti. Verrà inoltre concesso agli allievi di scuole di spettacolo di poter assistere alle prove dello show in qualità di uditori”** (cfr. doc. 2, pag. 11).

Anche di tali elementi non pare avere tenuto alcuna considerazione la Commissione di esperti, tanto più in ottica di valutazione comparativa, avendo invero attribuito agli altri organismi di programmazione del settore punteggi superiori a quelli della ricorrente (Teatro Cilea S.r.l. 1,20, Cooperteatro 85 S.r.l. 0,50 e Goldenstar AM S.r.l. 0,50; cfr. doc. 8-bis) pur a fronte della obiettiva mancanza in tali realtà teatrali di una paragonabile accademia interna per ragazzi (!).

3.4.5 "CONTINUITÀ PLURIENNALE DEL SOGGETTO E AFFIDABILITÀ GESTIONALE, STRATEGIE DI GESTIONE IN LINEA CON GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELL'AGENDA 2030"
(punteggio massimo 2)

Con riguardo al rubricato parametro valutativo, giova osservare che il "fenomeno" esaminato si pone nell'ambito dell'obiettivo strategico di "valorizzare la solidità gestionale del soggetto" e in quello più propriamente operativo di "valorizzare la continuità gestionale" (cfr. doc. 5).

Ebbene, per tale parametro, la ricorrente ha riportato il punteggio assai penalizzante di appena 0,50 (cfr. doc. 8), pur avendo indicato e dimostrato come **"dal 2013 il Teatro Sistina è la realtà forse più solida e affidabile nella gestione di uno spazio così grande, prestigioso e oneroso. Ancora oggi resta l'unica realtà italiana ad aver rimborsato oltre mezzo milione di euro di biglietti per gli spettacoli annullati per il Covid"**; ciò che ha dato una grande fiducia agli spettatori del teatro che ha sentito "protetti" i propri risparmi investiti in "cultura" e che ha contribuito ad accrescere la fama e l'affidabilità della istituzione teatrale. D'altra parte, "l'affidabilità della gestione degli ultimi 8 anni viene proseguita senza soluzione di continuità dalla Guardamago srl che ha puntato sulla riconferma del proprio Direttore Artistico e della Direttrice amministrativa, nonché della responsabile della biglietteria", ossia delle tre figure cardine nella gestione di un teatro, nonché più in generale dell'intero staff organizzativo e amministrativo costituito negli anni di attività (cfr. doc. 2, pag. 11). Non a caso i crescenti e oramai consolidati (e notori) successi di pubblico e di botteghino del "Teatro Sistina" sono proprio il frutto di tale regolarità gestionale amministrativa-organizzativa, oltre che sotto il profilo della programmazione artistica (laddove la figura di maggiore spessore a garanzia della continuità sotto il profilo della integrità morale, economica e gestionale è rappresentata proprio dalla oramai quasi decennale presenza dello stesso Direttore Artistico, Massimo Romeo Piparo). Senza contare che, in relazione al parametro di riferimento, la ricorrente ha altresì indicato i plurimi interventi eseguiti e programmati di rinnovamento dei locali e degli impianti del Teatro al fine proprio di perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile compresi nella c.d. "Agenda 2030" (basti pensare al restauro architettonico della sala con il ripristino di materiali come il marmo e l'ottone, l'eliminazione e la sostituzione dei tessuti poco ecologici e delle poltrone, nonché dell'impianto di climatizzazione e ricambio dell'area con un abbattimento consistente del consumo energetico e dell'inquinamento acustico; cfr. doc. 2, pag.

11). Tutto ciò che consentirà alla Guardamago S.r.l. di restituire alla città un “gioiello classico ma tecnologicamente avanzato” che è il Teatro Sistina, quale “bene architettonico” della città di Roma situato in pieno centro storico.

Ebbene, alcuno dei predetti elementi (pur oggettivamente e quantitativamente apprezzabili, ma non inspiegabilmente considerati per quanto riguarda la domanda di Guardamago S.r.l.) non è presente nelle domande degli altri organismi di programmazione del settore che pure hanno riportato punteggi largamente superiori alla ricorrente (Teatro Cilea S.r.l. 1,00, Cooperteatro 85 S.r.l. 1,50 e Goldenstar AM S.r.l. 0,70; cfr. doc. 8-bis); il che rende pure immediata evidenza del denunciato eccesso di potere valutativo.

3.4.6 “STRATEGIA DI COMUNICAZIONE (SITO INTERNET, CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE, NUOVI MEDIA E SOCIAL NETWORK, DIRETTE STREAMING DEGLI SPETTACOLI, ECC.)” (punteggio massimo 2)

Con riguardo al rubricato parametro valutativo, giova osservare che il “fenomeno” esaminato si pone nell’ambito dell’obiettivo strategico di “valorizzare l’impatto mediatico e il progetto di promozione” e in quello più propriamente operativo di “rafforzare la strategia di promozione” (cfr. doc. 5).

Ebbene, per tale parametro, la ricorrente ha riportato il punteggio assai penalizzante di appena 0,50 (cfr. doc. 8), pur avendo indicato e dimostrato sotto l’inconfutabile profilo oggettivo e quantitativo di avere investito soltanto con riferimento al 2022 un importo assai ingente, pari a € 364.618,98 (ossia oltre il 10% dei propri ricavi), in attività di “pubblicità e promozione” (cfr. doc. 2, pag. 26). In particolare, la comunicazione costituisce proprio un elemento fondamentale del percorso innovativo e gestionale del “Teatro Sistina”, che la Guardamago S.r.l. ha ulteriormente potenziato impiegando ingenti “risorse economiche (in periodi di normale attività si supera il mezzo milione di euro solo di pubblicità outdoor!) ed umane. Social media, TV, Radio, siti web, outdoor, dinamica, sono i principali mezzi di comunicazione usati”; ed invero, il “Teatro Sistina” ha uno dei siti internet (di teatri) più visitati, tanto che sulla nota piattaforma di ricerca “google.com” risulta essere secondo soltanto al “Teatro dell’Opera” di Roma, oltre ad essere una delle poche realtà ad avere “un sistema di biglietteria innovativo e la cui titolarità è al 100% del Sistina e del gestore Guardamago srl e che ha posto fine al monopolio di altri sistemi oramai superati e che hanno mal gestito la politica dei rimborsi durante questa crisi. Questo a totale

vantaggio dello spettatore che acquista direttamente col Sistina ed avrà il Teatro come unico interlocutore” (cfr. doc. 2, pag. 12).

Anche sotto questo profilo risultano quindi imperscrutabili le ragioni che hanno condotto la Commissione di esperti ad attribuire agli altri organismi di programmazione del settore punteggi pari alla ricorrente (Teatro Cilea S.r.l. 0,50, Cooperteatro 85 S.r.l. 0,50 e Goldenstar AM S.r.l. 0,50; **cfr. doc. 8-bis**), pur a fronte di una imparagonabile – sotto il profilo quantitativo, prima ancora che qualitativo – spesa e strategia di promozione e di correlato impiego di diversi mezzi di comunicazione.

3.4.7 “INTEGRAZIONE CON STRUTTURE E ATTIVITÀ DEL SISTEMA CULTURALE” E “SVILUPPO, CREAZIONE E PARTECIPAZIONE A RETI NAZIONALI E INTERNAZIONALI” (punteggio massimo 1 per ciascun parametro)

Con riguardo ai rubricati parametri valutativi, giova osservare che entrambi i “fenomeni” esaminati si pongono nell’ambito dell’obiettivo strategico di “sostenere la capacità di operare in rete” e in quello più propriamente operativo di “incentivare reti artistiche e operative” (**cfr. doc. 5**).

Ebbene, per tale parametro, la ricorrente ha riportato il punteggio assai penalizzanti e mortificanti di appena 0,50 e 0,20 (**cfr. doc. 8**), che a ben vedere appaiono il frutto di un vero e proprio errore di percezione degli elementi indicati (e invero pure notori) nella domanda di contributo.

Sotto un primo profilo, la Commissione di esperti non ha evidentemente preso in alcun modo in considerazione il fatto che la Guardamago S.r.l. ha intrapreso la gestione del “Teatro Sistina” per dare seguito al progetto iniziato nel 2013, consolidando ulteriormente i rapporti con le notissime Imprese di produzione teatrale, di cui essa stessa risulta essere una costola (**cfr. doc. 1**), ossia la Nuovo Sistina Produzioni e la Peep Arrow Entertainment (si cui si vedano, per una migliore comprensione delle realtà teatrali di cui si parla, le relative produzioni **sub docc. 16-17**), oltre ad intrattenere rapporti di privilegiata collaborazione con il “Teatro Sette” di Roma e ad avere dato vita alla già citata “Accademia Sistina”. A ciò si aggiunga che la gestione del Sistina ha intessuto “relazioni continuative con la RAI, con produzioni cinematografiche come la Eagle Pictures e – per quanto riguarda il lato più strettamente legato al “sistema teatrale e culturale” – con ATIP, Associazione Teatri Privati Italiani”; quest’ultima, in particolare, è la maggiore associazione di teatri italiani, di cui la Guardamago S.r.l. è uno dei fondatori, che racchiude oltre 50 imprese di grandi dimensioni dello spettacolo

dal vivo che sviluppano da sole circa il 70% dello spettacolo dal vivo italiano (**cf. doc. 2, pag. 12**).

Anche sotto tale aspetto si coglie dunque la obiettiva incongruità e irragionevolezza dei mortificanti punteggi attribuiti alla ricorrente, tanto più se comparati a quelli incomprensibilmente assegnati agli altri organismi di programmazione del settore (Teatro Cilea S.r.l. 0,60 e 0,40, Cooperteatro 85 S.r.l. 0,50 e 0,20 e Goldenstar AM S.r.l. 0,40 e 0,20; **cf. doc. 8-bis**) che pure non possono vantare collaborazioni e rapporti tanto intensi e qualificanti quanto quelli sopraindicati della ricorrente.

3.4.8 In aggiunta a quanto sin qui osservato con riferimento a quei parametri di valutazione aventi una connotazione maggiormente quantitativa e oggettiva, oltre che riferiti per lo più al “soggetto”, anziché al “progetto”, non può fare a meno di notarsi come appaiano del tutto incongrue e irragionevoli anche le valutazioni svolte con riferimento a quei parametri di tipo qualitativo legati in particolare tanto alla “qualità del personale artistico” quanto alla “qualità del progetto artistico”, per le quali la ricorrente ha riportato i seguenti punteggi:

- **“Qualità professionale degli artisti e delle formazioni/compagnie ospitate”**: 1,50 punti a fronte dei 6,00 punti massimi attribuibili;

- **“Qualità artistica del progetto”**: 1,00 punto a fronte dei 7,00 punti massimi attribuibili.

Sul punto, senza voler entrare certamente nel merito dell’ampia discrezionalità tecnica della Commissione valutativa, deve però osservarsi come non sembrano essere stati effettivamente presi in considerazione né il valore artistico dei professionisti e delle compagnie ospitate dal “Sistina” né quello degli spettacoli in programmazione, che consente di ritenere come vi sia stato nella specie un macroscopico travisamento tale da consentire anche ad un non esperto della materia di ravvisare la palese “abnormità della valutazione”; e ciò a prescindere da quanto sopra osservato in relazione al notorio e dimostrato successo di pubblico e di botteghino degli spettacoli teatrali ospitati dal “Teatro Sistina”.

Al riguardo, ci si limita di seguito a rappresentare come la Commissione valutativa non sembri avere minimamente apprezzato che:

- da un lato, la programmazione del Sistina contempla i maggiori spettacoli del circuito nazionale e internazionale, portati in scena da artisti di riconosciuta e indiscutibile fama e popolarità tra cui: **(i)** il musical “*Mamma mia*” che riunisce tra gli altri interpreti il seguente trio di attori tra i più popolari e amati d’Italia, Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz; **(ii)** il capolavoro “*Jesus Christ*

Superstar", rivolto al pubblico internazionale e con numerose repliche in lingua inglese e orchestra dal vivo, che vede come interprete d'eccezione nel ruolo di protagonista l'attore di fama planetaria Ted Neeley (ossia l'originario Gesù del film *cult* di Norman Jewison); **(iii)** l'altro capolavoro internazionale "**Cats**" con le musiche di Andrew Lloyd Webber e la partecipazione straordinaria della cantante Malika Ayane; **(iv)** lo spettacolo "**Solo**" del più grande artista italiano trasformista Arturo Brachetti; **(v)** nonché di altre popolarissime commedie musicali italiane, quali "**Rugantino**" e "**Il Marchese del Grillo**", che vedono alternarsi attori del calibro di Serena Autieri, Michele La Ginestra, Massimo Wertmuller, Edy Angelillo, Giulio Farnese, Monica Guazzini, Dora Romano, Antonello Fassari e Max Giusti, solo per citare quelli di maggiore fama;

- d'altro lato, i predetti spettacoli sono prodotti dalle notissime Imprese di produzione teatrale Nuovo Sistina S.r.l. e dalla Peep Arrow Entertainment (che vantano produzioni di sicuro pregio artistico; **cf. docc. 16-17**), ad eccezione del solo spettacolo di Arturo Brachetti;

- sotto un diverso e ulteriore profilo, soprattutto, il regista della maggior parte dei predetti spettacoli (nonché Direttore Artistico del Teatro Sistina) è Massimo Romeo Piparo, l'indiscusso e celebrato "Re del Musical Italiano" (basti pensare che tale artista è stato premiato con il "Music Award" in Olanda e, tra gli altri, ha vinto due volte il "Premio Flaiano", un "Oscar TV", un "Polifemo d'Argento" e il "Premio Persefone"; **cf. doc. 2, pag. 7**).

Anche con riguardo ai predetti parametri, dunque, appare evidente come il giudizio espresso sia stato determinato da un errore nell'acquisizione degli elementi oggetto di valutazione oppure e/o quantomeno in un macroscopico errore nell'apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, talmente abnorme e grossolano da essere evidente a chiunque, con tutto quel che ne discende in ordine alla illegittimità degli atti impugnati.

Tanto più che, nella specie, è già stato osservato come alla ricorrente sia stato assegnato infine il punteggio complessivo pari a 9,00, inferiore dunque soltanto di un punto rispetto alla soglia minima fissata a 10,00, sicché appare evidente come, sotto il profilo della c.d. "prova di resistenza", anche solo il favorevole apprezzamento di una delle censure sopra meglio illustrate ben potrebbe/dovrebbe condurre ad un esito diverso della selezione comparativa e, nella specie, consentire alla Guardamago S.r.l. di conseguire un punteggio tale da rendere la propria domanda ammissibile.

Tutto ciò con riserva espressa sin d'ora di articolare eventuali motivi aggiunti di censura allorché il Ministero produrrà e, quindi, sarà possibile accedere a tutti gli atti e documenti istruttori della procedura comparativa.

Istanza cautelare ex art. 3, co. 4, l. 21 luglio 2000 n. 205

Agli illustrati evidenti profili di illegittimità integranti il *fumus* del ricorso si affianca il gravissimo ed irreparabile danno che la ricorrente subisce per effetto degli atti impugnati e, in particolare, della determinazione con la quale non è stata ammessa al prosieguo della procedura di attribuzione e determinazione del contributo FUS per il periodo 2022-2024.

Quanto alla sussistenza del "*periculum*", è appena il caso di evidenziare che, secondo quanto prescritto dal citato art. 5 del D.M. 27.7.2017, una volta effettuato il riparto dei fondi tra i partecipanti ammessi nel settore di riferimento ("*Organismi di programmazione art. 16 fascia a) – prime istanze triennali*") si rivelerebbe particolarmente difficoltoso procedere con una nuova rideterminazione dei contributi e con la erogazione di quello eventualmente spettante alla ricorrente, venendo in rilievo fondi determinati nel loro ammontare che dovrebbero pertanto essere restituiti in parte dai soggetti assegnatari. Senza dire che il pregiudizio in parola risulta ancor più consistente laddove si consideri che, nelle more, la Direzione Generale Spettacolo provvederà all'erogazione dell'anticipazione del contributo per l'anno 2022 nei confronti degli organismi ammessi, secondo quanto previsto nella stessa delibera del 21.7.2022 oggetto di impugnativa; con ogni evidente ulteriore pregiudizio, anche sotto il profilo competitivo, nei confronti della ricorrente che non potrebbe invece disporre di tale contributo per la stagione in corso.

D'altra parte, anche nell'ottica di comparazione dei diversi interessi in gioco, appare evidente che alcun pregiudizio vi sarebbe in effetti per quello pubblico in cura del Ministero della Cultura, emergendo dalle doglianze articolate con il presente ricorso come la valutazione di inammissibilità (per un solo punto) della domanda della ricorrente si rivela obiettivamente illogica e irragionevole, oltre che viziata da eccesso di potere valutativo, sotto plurimi profili.

Tanto più considerando che ad essere stata valutata così negativamente è la gestione e la programmazione artistica di un teatro storico di Roma come il "Sistina", con il maggior numero di spettatori (e di biglietti venduti) nel Lazio e tra i primi in tutta Italia, ad obiettiva dimostrazione dell'indubbio apprezzamento del pubblico per la qualità degli spettacoli in programmazione.

In tale contesto, si confida nella concessione di una misura cautelare che nel sospendere l'efficacia degli atti impugnati quantomeno ai fini di un riesame della domanda della ricorrente secondo quanto dedotto e documentato con il presente ricorso

Pertanto,

si chiede

previa concessione delle invocate misure cautelari, l'annullamento degli impugnati atti e provvedimenti meglio indicati in epigrafe, nel senso sopra spiegato; con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Roma, 17 novembre 2022

Massimo Romeo Piparo
(n.q. legale rappresentante p.t.
Guardamago S.r.l.)

Avv. Alessandra Villanucci

Avv. Roberto Colagrande"

* * *

Pertanto,

si chiede

che codesto ecc.mo TAR, in accoglimento delle domande e dei motivi proposti con il suesteso ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato, previa concessione delle più idonee misure cautelari, voglia annullare gli impugnati atti e provvedimenti meglio indicati in epigrafe; con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Si dichiara che il presente giudizio, inerente la trasposizione in sede giudiziale di un ricorso straordinario già proposto dinanzi al Presidente della Repubblica, ha valore indeterminabile e sconta un unico Contributo Unificato pari ad € 650,00.

Roma, 13 febbraio 2023

Avv. Alessandra Villanucci

Avv. Roberto Colagrande
f.to digitalmente